

**DDL di conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio
2024, n. 4**

***“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione
straordinaria
delle imprese di carattere strategico”***

**AUDIZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA**

30.01.2024

A) OSSERVAZIONI GENERALI

1. *Preliminarmente* si evidenzia che, nonostante le richieste formulate da tutte le parti coinvolte, compresa la Regione Puglia mediante precedenti note e in corso delle pregresse audizioni, **non è noto il Piano Industriale di Acciaierie d’Italia.**

L’iniziativa legislativa di cui oggi si discute non può prescindere dalla definizione del Piano Industriale che contempli, non solo l’operatività e la sostenibilità economico-finanziaria dell’azienda, ma anche il piano concreto di decarbonizzazione, con indicazione dei tempi e delle fonti finanziarie necessarie.

Il tutto avrebbe dovuto far parte di un Accordo di programma più volte annunciato, ma di cui ad oggi non abbiamo notizia.

2. Inoltre, *non appare chiaro quale sarà il punto d’approdo dell’Amministrazione Straordinaria*: la costituzione di una Newco nella quale lo Stato detiene la maggioranza delle azioni (soluzione auspicabile dalla Regione Puglia a garanzia del processo di

decarbonizzazione, prima dell'affidamento ai privati dell'Acciaieria), oppure una Newco ancora con maggioranza nelle mani di soggetti privati? A meno che non sia la stessa Amministrazione Straordinaria a governare il processo di decarbonizzazione, ma allo stato attuale tale prospettiva non si evince dal testo del provvedimento in esame.

3. Inoltre, *sempre in via preliminare*, si chiede di conoscere con quali fondi verrà rifinanziata la sperimentazione **dell'idrogeno nel preridotto (DRI), che avvia il processo di decarbonizzazione**, prevista inizialmente dal PNRR con risorse per **1 miliardo di euro e defanziata** con la modifica dello stesso PNRR approvata dalla Commissione UE, anche in considerazione del fatto che sin da luglio 2023 la gara per la realizzazione delle infrastrutture legate al DRI è stata correttamente aggiudicata.

E ancora, il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* nel corso dell'incontro con i sindacati del 24 gennaio u.s., dopo aver rappresentato i tre scenari possibili per risolvere la vertenza dell'ex Ilva, ossia 1) un eventuale accordo tra i soci di Acciaierie d'Italia, Mittal per il privato e Invitalia per il pubblico, o 2) l'amministrazione straordinaria attivata dal responsabile legale oppure 3) attivata dal socio pubblico alla scadenza dei 15 giorni di preavviso, ha comunicato tre misure a favore dell'indotto:

- a) l'accesso agevolato delle imprese dell'indotto al fondo di garanzia Pmi (innalzamento % garanzia; esonero pagamento commissioni per l'accesso al fondo; istituzione fondo di sostegno per le imprese dell'indotto);
- b) l'estensione in deroga della CIG per le aziende dell'indotto;
- c) la prededucibilità dei crediti delle imprese dell'indotto nell'amministrazione straordinaria.

Attualmente il DL in oggetto NON PREVEDE tali misure.

B) NEL MERITO DEL TESTO IN ESAME

L'articolo 2 (*Disposizioni in materia di utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142*) **consente** al MEF di **concedere** uno o più **finanziamenti** a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel **limite massimo di 320 milioni** di euro per l'anno **2024**, in favore delle **società** che gestiscono gli **impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A.**, qualora le stesse siano **ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria**, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di **continuità aziendale** e

assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

OSSERVAZIONI

- a) **Al fine di tutelare le aziende dell'indotto nell'ipotesi di amministrazione straordinaria, si preveda l'obbligo di pagamento delle stesse.**

- b) **Sebbene le somme stanziare siano indispensabili per affrontare l'attuale situazione finanziaria dell'azienda, le stesse vanno considerate soltanto come un primo passo di un programma più ampio di rilancio ambientale, sociale ed economico dell'impresa.**

- c) **Le risorse stanziare appaiono insufficienti e, pertanto, appare opportuno che l'azienda chiarisca, e quindi anche il socio pubblico, non solo a quanto ammonta esattamente l'attuale debitoria ma anche la situazione del conto economico/flussi di cassa relativi ai prossimi anni, con una integrazione di dati riferita alle imprese dell'indotto.**

L'articolo 3 (*Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria*), **al comma 1**, prevede il **riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024**, in deroga ai limiti generali di durata, **del**

trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille¹; il **comma 1** specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), resta fermo il beneficio summenzionato – nell'ambito del limite di spesa di 63,3 milioni per il 2024 – qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

La norma prevede poi che è fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere che la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria sia equiparata al termine previsto per l'attività del commissario (articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236).

Il successivo **comma 2** prevede – al fine di assicurare i più elevati livelli di **sicurezza sul lavoro** – che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati (a rotazione) dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa **soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente**

¹ Secondo le informazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ambito dei lavoratori interessati è identico a quello destinatario, in via attuativa, dei suddetti commi 175 e 176 e che tale ambito è costituito da circa 2.500 lavoratori dipendenti da Acciaierie d'Italia S.p.A.

impegnati in specifici programmi, relativi alle suddette manutenzione e sorveglianza.

OSSERVAZIONI

a) L'art. 3 assicura che la CIGS, attivata a luglio 2023 ai sensi dei commi 175 e 176 della L.213/2023, vada in continuità, senza interruzioni, con il subentro dell'Amministrazione Straordinaria. Tuttavia, la CIGS viene concessa pure in deroga agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 148/2015, cioè senza l'obbligo dell'accordo sindacale preliminare e del cosiddetto ESAME CONGIUNTO che prevede anche la partecipazione della Regione. Esclusioni gravissime (basterà presentare istanza al Ministero per ottenere il decreto di proroga CIGS) che impediscono il confronto sullo stato d'avanzamento del piano di riorganizzazione aziendale (e cioè del piano industriale) e la condivisione di un piano mirato di POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO a favore dei lavoratori posti in CIGS a zero ore.

Andrebbero proposti, pertanto, il RIPRISTINO DELL'OBBLIGO DELL'ESAME CONGIUNTO e DELL'ACCORDO SULLE POLITICHE ATTIVE, che Regione Puglia è pronta ad offrire, così come già fatto con successo per i lavoratori ex ILVA in cassa integrazione.

Non si può prescindere, in tale percorso, dall'incontro preliminare, nell'ambito della concessione della CIGS o proroga, con le Organizzazioni Sindacali e l'azienda.

Considerato lo stato di grave difficoltà in cui versano le aziende dell'indotto, occorrerebbe prevedere l'estensione della CIG in deroga per le aziende dell'indotto CON MENO DI 15 DIPENDENTI, ed alle altre, con più di 15 dipendenti, operanti AL DI FUORI DELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI TARANTO.

Abbiamo, infatti, in Puglia aziende fornitrici di Acciaierie d'Italia, in regime di monocommittenza, ubicate al di fuori della Provincia di Taranto, che hanno avviato il processo di dismissione aziendale (Minermix) per l'assenza di ammortizzatori sociali in deroga.

Invece, esaurite le scarse risorse del Fondo Integrazione Salariale presso l'INPS, non esistono strumenti di protezione dei lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti.

b) Prevedere che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati (a rotazione) dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi, relativi alle suddette manutenzione e sorveglianza,

OVVERO IN SPECIFICI PROGRAMMI FORMATIVI.

C) I PROGETTI SCOMPARSI

I progetti annunciati da Acciaierie d'Italia a gennaio 2023 e dei quali si è persa ogni traccia sono i seguenti:

1. realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto (semilavorato siderurgico a prevalenza di minerale ferroso, sostitutivo del carbon coke) per l'alimentazione di un primo forno elettrico;
2. realizzazione di un impianto di desalinizzazione (che anziché le acque potabili, consentirebbe l'utilizzo dell'acqua marina);
3. sviluppo della fornitura di loppa (sottoprodotto dell'alto forno per la produzione di acciaio e necessario alla produzione di cemento);
4. rigassificatore.

L'annuncio di tali progetti provocò la reazione, per la prima volta positiva, ed il consenso da parte del Sindaco di Taranto e della Regione Puglia. Di conseguenza, furono avviati gli incontri preliminari per la definizione dell'accordo di programma.

D) LA REGIONE PUGLIA È DISPONIBILE A SUPPORTARE LE DIFFICOLTA' DELLE IMPRESE DELL'INDOTTO CHE VANTANO ENORMI CREDITI CON PROPRIO AVANZO VINCOLATO.

L'avvio della amministrazione straordinaria dell'ex-ILVA rischia di pregiudicare integralmente le ragioni di credito che le imprese dell'indotto vantano nei confronti dell'attuale gestione dell'azienda, rappresentando una seria minaccia alla stabilità e alla capacità finanziaria di imprese in un territorio fragile, che ha pagato un costo ambientale e ora sostiene un costo sociale ed economico della crisi non risolta di un settore strategico.

Al fine di mitigare gli effetti negativi sulle ragioni di credito delle imprese dell'indotto, la Regione Puglia, in presenza di una norma statale che lo consenta, garantisce il suo sostegno destinando le risorse vincolate del risultato di amministrazione attivabili a sostegno delle imprese che vantano crediti con le modalità ed i limiti già adottati dallo Stato per quanto attiene l'utilizzo delle risorse vincolate alla copertura dei disavanzi sanitari (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 822; decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 aprile 2023, n. 149).

In aggiunta a tali misure, si propone che il Governo, sulla base di apposito regime di deroga alle norme usuali sugli aiuti di stato, stanzi per le imprese dell'indotto fondi (anche in rimodulazione dei fondi della legge 181 oltre ad ulteriori fondi dedicati) per uno

strumento di sostegno al circolante. La Regione Puglia offre la propria disponibilità alla gestione di tale strumento alla stregua di quelli di circolante gestiti durante l'emergenza covid e risultati particolarmente efficaci.